



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/pa

C.N.D.C.E.C.

Prot. 10978 del 23-12-2009

Tipo: PARTENZA



Roma, 23 dicembre 2009
Informativa n.86/09

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: nota Ministero dell'Università e della Ricerca – Parere su tirocinio professionale esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili – artt. 42, 43 e 71, comma 2, D.Lgs. 139/2005 e decreto 7 agosto 2009, n. 143

Caro Presidente,

Ti inoltro copia della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 26 novembre 2009, con la quale si forniscono indicazioni in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni normative contenute nel decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143.

Il citato parere reca considerazioni analoghe a quelle formulate nel documento approvato dallo scrivente Consiglio Nazionale, nella seduta dell'11-12 novembre 2009, contenente le "*Indicazioni per l'applicazione del Regolamento del tirocinio (DM 7 agosto 2009, n. 143)*", trasmesso con nota informativa n. 71/09 del 17 novembre 2009.


Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti

C.N.D.C.E.C.

Prot. 9978 del 01-12-2009

Tipo: ARRIVO



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ,
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Ufficio VI

Prot. 3777
del 26-11-2009

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

e.p.c. Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
p.zza della Repubblica 59
00185 ROMA



Oggetto: Parere su tirocinio professionale esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili - artt. 42, 43 e 71, comma 2, d.lgs.vo 139/2005 e decreto 7 agosto 2009, n. 143.

Sono pervenute a questo Ministero numerose istanze di chiarimento in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni normative richiamate in oggetto. In particolare, si chiede se gli iscritti nella sezione B del registro dei praticanti dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, già in possesso della laurea triennale nelle classi 17 e 28, iscritti ai corsi di laurea specialistica nelle classi 64/S e 84/S o magistrale, possano essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A del medesimo Albo professionale senza



Ministero dell'Università e della Ricerca

dover svolgere un ulteriore anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, così come previsto dal nuovo regolamento di cui al decreto 7 agosto 2009, n. 143.

Si ritiene opportuno distinguere a seconda che l'iscrizione nel registro dei praticanti sia avvenuta o meno prima del 31 dicembre 2007.

Come già precisato nella nota 4/4/2008 di questo Ministero, per effetto del combinato disposto dell'art. 71, comma 2, e dell'art. 43, comma 1, del d.lvo 139/2005, coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla prima delle norme citate e, inoltre, sono iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale previsti per accedere alla sezione A dell'Albo, sono legittimati a richiedere l'iscrizione nella sezione A del registro dei praticanti. Questo Ufficio ribadisce, al riguardo, che la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente alla frequenza del corso di laurea specialistica o magistrale costituisce uno dei punti qualificanti del predetto decreto legislativo, onde l'art. 43, comma 1, può essere considerato comunque immediatamente precettivo.

Peraltro, si ritiene che, stante il principio "tempus regit actum", a costoro non si applica il disposto dell'art. 6 del regolamento sul tirocinio di cui al decreto 7 agosto 2009, n. 143, onde, terminato il periodo di praticantato, avranno immediatamente accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale senza dover svolgere un ulteriore anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, come richiesto dalla norma in questione.

La situazione è in parte diversa per coloro che risultano iscritti nella sezione "tirocinanti esperti contabili" del registro dei praticanti dell'Albo unificato a far data dal 1° gennaio 2008 e, dunque, prima dell'entrata in vigore del regolamento sul tirocinio (31 ottobre 2009). Anche costoro, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 2, del regolamento citato, se in possesso della



Ministero dell'Università e della Ricerca

laurea triennale e contestualmente iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale, sono di diritto iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" dell'Albo in questione. Tuttavia, per essere ammessi all'esame di Stato per l'esercizio della professione, è espressamente richiesto che almeno un anno del previsto tirocinio sia svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Infine, diverso ancora è il caso di coloro che, in possesso di una laurea triennale e iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale, si siano iscritti nel registro praticanti dopo il 31 ottobre 2009.

Si ritiene che, nelle more della stipula della convenzione quadro o dell'emanazione del decreto MIUR di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento sul tirocinio, costoro possono essere iscritti nella sola sezione "tirocinanti esperti contabili" del registro praticanti. Inoltre, ai sensi della norma su richiamata, anche costoro saranno tenuti a svolgere almeno un anno di tirocinio utile per l'accesso all'esame di Stato per dottore commercialista ed esperto contabile dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Tomasi